

N. 903/2013 R.G.  
N. 2458/2013 REP.

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

Nel proc. n. 903/13

Promosso da [REDACTED]

Con l'avv.to F. Lo Presti

CONTRO: Fallimento [REDACTED]

OGGETTO: CONCORDATO FALLIMENTARE  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

rilevato che con ricorso ex art. 124 L.F., depositato in data 25.5.12, la [REDACTED] ha proposto la definizione, a mezzo concordato, del fallimento [REDACTED];

rilevato che la proposta concordataria riguarda esclusivamente i creditori ammessi definitivamente al passivo e quelli che alla data del deposito della proposta hanno presentato domanda di insinuazione tardiva ( in particolare Equitalia Nord s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate di Padova) e prevede l'immissione di nuova finanza senza cessione di attività alla proponente e con delega al curatore delle operazioni di liquidazione e di riparto;

considerato che, più in particolare, la proposta contempla il pagamento, con l'attivo fallimentare pari ad € 108.128,94 e l'immissione di nuova finanza per € 20.000,00 da parte del proponente, oltre che del 100% dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati mobiliari fino al grado ottavo, la soddisfazione nella percentuale dell'83,46% del privilegio di grado diciottesimo, e per quanto attiene ai restanti creditori privilegiati, degradati a chirografo in tutto o in parte ( privilegio ex art. 2778, comma 1, n. 18 per la parte residua e n. 19 per intero), il pagamento, unitamente ai creditori chirografi "naturali", nella misura del 12,23%;

rilevato che la soddisfazione dei creditori nelle percentuali sopra indicate non tiene conto in via prudenziale dell'incasso del credito residuo [REDACTED] pari ad € 20.000,00 considerato di difficile esazione, ed è prevista nel termine di trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa;

rilevato che a garanzia dei suddetti pagamenti è già stato consegnato a mani del curatore, rag. Giulio De Agostini, un assegno circolare di € 20.000,00 intestato alla procedura il cui effettivo incasso è vincolato all'omologa del concordato;

visti i pareri favorevoli espressi dal curatore ai sensi dell'art. 125 L.F. e dal Comitato dei Creditori;

rilevato in particolare che il Curatore ha evidenziato la convenienza della proposta concordataria osservando che, in caso di fallimento, con l'attivo realizzato sarebbe stato pagato il 100% dei creditori privilegiati ammessi fino al grado ottavo ed una percentuale pari a circa l'84% dei privilegiati di grado diciottesimo, mentre i restanti privilegiati ( gradi 18°, per il residuo, e grado 19° totalmente), nonché i creditori chirografari, non avrebbero trovato alcuna soddisfazione;

✓



considerato che il curatore ha altresì sottolineato che, anche nel caso di incasso del credito CEIP, il relativo importo verrebbe distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione con integrale pagamento del privilegio di grado 18° e parziale del grado 19°, là ove la nuova finanza verrebbe utilizzata per il pagamento percentuale dei creditori chirografari, degradati e non, assicurando in ogni caso, una maggior percentuale di soddisfazione ai privilegiati degradati, con conseguente rispetto di quanto previsto dall'art. 124 L.F.;

rilevato che nel termine concesso per le votazioni nessun creditore ha espresso dissenso; considerato che il proponente ha provveduto a richiedere l'omologa con ricorso depositato in data 30.1.2013;

considerato che non è stata proposta alcuna opposizione nel termine fissato dal G.D. a tal fine; rilevato che il curatore ha provveduto, in assenza di relazione del Comitato dei Creditori, a depositare in data 29.1.2013 la relazione ex art. 129, comma 2, l.f. confermando il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato;

considerato che in data 6.2.2013 parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dal Tribunale;

ritenuto che i profili di inammissibilità adombrati dal Tribunale nel provvedimento in data 21-22.2.2013 devono ritenersi superati alla luce delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata dalla società proponente in data 21.3.2013;

considerato invero, in relazione all'ammissibilità della falcidia concordataria del credito IVA, che il principio affermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze richiamate attiene esclusivamente al concordato preventivo e pertanto non può trovare applicazione nel concordato fallimentare;

rilevato infatti che nell'ambito della disciplina del concordato fallimentare non è previsto l'istituto della transazione fiscale, di cui all'art. 182 ter L.F., con la conseguenza che l'unica norma di riferimento in relazione al trattamento da riservare ai creditori privilegiati rimane quella dell'art. 124, comma terzo, L.F. che pone, come limite esclusivo alla falcidia, la soddisfazione in misura non inferiore, in ragione della collocazione preferenziale, a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione, limite nel caso di specie pacificamente rispettato;

rilevato parimenti che, nella fattispecie in esame, il mancato deposito della relazione ex art. 124, comma terzo, L.F. trova giustificazione nella circostanza che l'attivo fallimentare è costituito esclusivamente da denaro che non necessita quindi di alcuna valutazione;

ritenuto pertanto che la procedura ha avuto regolare andamento e che il concordato va quindi omologato;

ritenuto che le spese processuali devono essere interamente compensate in mancanza di opposizioni;

P.Q.M.

omologa il concordato proposto dalla ~~Società [redacted]~~ S.p.A.;

rimette al giudice delegato le disposizioni per l'esecuzione dei pagamenti;

manda alla cancelleria per la pubblicità ex art. 17 L.F.;

Si comunichi

Padova, li 11.4.13

IL PRESIDENTE  
*C. Santinello*  
(dot. C. Santinello)

Depositato in cancelleria  
Padova 16 APR. 2013

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Santina Conti*

INVIATA COMUNICAZIONE  
TELEMATICA IL 16 APR. 2013

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Santina Conti*

IL SVESTITO DECRETO  
È DEFINITIVO IL  
16-4-13 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Santina Conti*

